



BANDO PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2025/2026

ARTICOLO 72, COMMA 1, LETTERA E) DELLA LEGGE PROVINCIALE n. 5/2006
E ART. 7 DEL REGOLAMENTO DPP n. 24-104/LEG.

Premessa

Il presente bando si riferisce al beneficio “ASSEGNI DI STUDIO” di cui all’art. 72 della L.P. 07/08/2006 n. 5 e relativo regolamento di attuazione “*Regolamento per l'esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione (articoli 71, 72 e 73 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5)*”, approvato con Decreto del Presidente della Provincia in data 05/11/2007, n. 24-104/Leg., nonché dalla deliberazione di Giunta Provinciale n. 113 di data 30/01/2020, come da ultimo modificata con deliberazione di Giunta Provinciale n. 1404 di data 05/08/2022.

I principali riferimenti relativi agli elementi variabili da considerare nella valutazione della condizione economico familiare sono disciplinati dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1256 di data 29 agosto 2025 recante “*Nuove disposizioni per la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell’articolo 6 della L.P. 1° febbraio 1993 n. 3 (disciplina ICEF)*” e relativo allegato.

➤ **1. SOGGETTO RICHIEDENTE E BENEFICIARIO**

La domanda deve essere presentata da uno dei genitori, anche adottivi o affidatari, o dalla persona che esercita la responsabilità genitoriale oppure dallo studente stesso se maggiorenne.

Beneficiario dell’assegno di studio è lo studente per il quale è presentata la relativa domanda.

➤ **2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNO DI STUDIO**

La redazione della domanda di assegno di studio e la relativa sottoscrizione possono avvenire presso il Servizio Politiche Sociali Abitative e Istruzione della Comunità della Valle di Sole, utilizzando il modulo appositamente predisposto.

Parte integrante della domanda è la Dichiarazione Sostitutiva ICEF - informazioni aggiuntive per il calcolo dell’Indicatore Famiglia, che deve essere già in possesso del richiedente (per la dichiarazione è possibile rivolgersi agli enti e CAAF accreditati della P.A.T.).

Le modalità per la presentazione della domanda sono le seguenti:

PRESENTARSI PERSONALMENTE

**previo appuntamento telefonando al n. 0463/900509 - 0463/901029
in tempo utile per il rispetto della sotto riportata scadenza**

CON IL MODULO DI DOMANDA POSSIBILMENTE COMPILATO
presso l’Ufficio Istruzione del Servizio Politiche Sociali Abitative e Istruzione
della Comunità della Valle di Sole – Via della Gana 10 a Malè’

PER LA SUCCESSIVA PRESENTAZIONE/CONSEGNA DELLA DOMANDA
ENTRO IL TERMINE TASSATIVO

delle ore 16.30 di MERCOLEDI’ 03 DICEMBRE 2025

Il personale addetto collaborerà con i richiedenti per la compilazione della domanda in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e sottoscritta dal richiedente per autocertificazione. L'ufficio rimane a disposizione al numero sopra indicato per qualsiasi informazione o chiarimento inerente alla procedura, dalle ore 9.00 alle ore 12.15 e dalle 14.15 alle 16.30 dal lunedì al giovedì, venerdì solo al mattino.

Il presente bando completo di modulo di domanda, oltre ad essere disponibile presso i Comuni della Comunità della Valle di Sole, potrà essere ritirato direttamente presso il Servizio Politiche Sociali Abitative e Istruzione della Comunità oppure scaricato dal sito www.comunitacalledisole.tn.it.

➤ **3. DESTINATARI DEGLI INTERVENTI**

Possono fruire dell'assegno di studio gli studenti che frequentano istituzioni scolastiche e formative del primo e secondo ciclo di istruzione del sistema educativo provinciale, in possesso dei requisiti di ammissione ed in relazione alle spese sostenute, come di seguito specificati rispettivamente ai paragrafi 6 e 7.

➤ **4. NUCLEO FAMILIARE**

La valutazione della condizione economica richiesta per l'accesso agli interventi agevolativi è effettuata con riferimento ai componenti il nucleo familiare del beneficiario degli interventi, di seguito definiti rispettivamente nucleo familiare da valutare e beneficiario. Il nucleo familiare da valutare è quello definito secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1256 del 29 agosto 2025 (*Disciplina ICEF*).

In ogni caso il nucleo da valutare è quello risultante alla data di scadenza del presente bando che dovrà coincidere con quello dichiarato nella Dichiarazione Sostitutiva ICEF - informazioni aggiuntive per il calcolo dell'Indicatore Famiglia, fatto salvo quanto indicato al successivo paragrafo 14.

➤ **5. LIMITI DI REDDITO E PATRIMONIO PER IL CALCOLO DELL'INDICATORE ICEF FAMIGLIA**

I limiti di reddito e di patrimonio vengono valutati secondo i criteri stabiliti nella delibera della Giunta Provinciale n. 1256 dd. 29.08.2025 (*Disciplina ICEF*).

- per quanto riguarda il reddito, con riferimento ai redditi percepiti dell'anno 2024;
- per quanto concerne il patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, con riferimento ai dati aggiornati al 31/12/2024. Per i depositi a risparmio e conto correnti bancari o postali è assunto il valore più alto fra il saldo al 31/12 e la giacenza media annuale. Per altri criteri di computo, vedasi la sopra citata Deliberazione di Giunta Provinciale.

➤ **6. REQUISITI DI AMMISSIONE**

Per l'ammissione all'assegno di studio lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

- a) essere residente in uno dei Comuni appartenenti alla Comunità della Valle di Sole;
- b) avere un'età non superiore a vent'anni a conclusione dell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce la domanda di intervento, intendendosi quale data di conclusione dell'anno scolastico e formativo il 31 agosto 2026 (pertanto, possono accedere al contributo gli studenti che, a quella data, non abbiano ancora compiuto il ventunesimo anno di età);
- c) essere iscritto per la prima volta alla classe prima del ciclo frequentato, ovvero avere conseguito la promozione alla classe frequentata nell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce l'intervento, fatta salva la possibilità di riconoscere comunque l'intervento per gravi e documentati motivi di carattere temporaneo; inoltre, per gli studenti che frequentano il secondo ciclo di istruzione e formazione essere iscritti anche per la seconda volta alla classe prima con un cambio di indirizzo di studi;
- d) sostenere, nell'anno scolastico o formativo di riferimento, una spesa superiore ad euro 50,00; tale importo costituisce la franchigia da applicare alla spesa sostenuta per la determinazione della spesa netta sulla quale verrà calcolato l'assegno spettante in base alla condizione economica e al merito;
- e) appartenere a un nucleo familiare il cui Indicatore ICEF Famiglia non superi i limiti riportati nel presente bando;
- f) per i minori in affidamento presso strutture di accoglienza non si applica il requisito di cui alla lettera E. ma una condizione economica con Indicatore ICEF Famiglia pari a 0,00;
- g) non aver chiesto o ottenuto altri benefici per le medesime finalità previsti da altre leggi provinciali.

➤ **7. TIPOLOGIE DI SPESA AMMESSE ALL'INTERVENTO IN RELAZIONE ALLA SCUOLA FREQUENTATA**

TIPOLOGIE DI SPESA	STUDENTI AMMESSI
CONVITTO E ALLOGGIO COMPRESO I SERVIZI RESIDENZIALI nota (1)	<ul style="list-style-type: none"> - Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali. - Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche paritarie con sede in provincia. - Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche statali e formative con sede fuori provincia. - Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche paritarie con sede fuori provincia. - Studenti iscritti presso i Centri di formazione professionale gestiti dagli Enti convenzionati ai sensi dell'art. 11 della L.P. 21/1978.
MENSA, TRASPORTO E LIBRI DI TESTO nota (2)	<ul style="list-style-type: none"> - Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche statali e formative con sede fuori provincia. - Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche paritarie con sede fuori provincia.
TASSE ISCRIZIONE E RETTE DI FREQUENZA nota (3)	<ul style="list-style-type: none"> - Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali. - Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche statali e istituzioni formative con sede fuori provincia.

(1) Ai fini del riconoscimento delle spese di convitto e alloggio compresi i servizi residenziali, devono essere valutati:

- la distanza dell'istituzione scolastica o formativa dal luogo di residenza dello studente, tenuto conto di obiettive difficoltà di trasporto;
- l'assenza dei medesimi percorsi di istruzione o formazione presso istituzioni scolastiche formative vicine al luogo di residenza;
- l'esistenza di particolari condizioni sociali o familiari.

Per gli studenti convittori presso istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale, la spesa di convitto o alloggio è riconosciuta al netto dell'onere relativo alla mensa, in quanto il servizio di ristorazione è già assicurato in forma agevolata dalle Comunità.

(2) Le spese possono essere riconosciute agli studenti iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie e istituzioni formative, con sede fuori provincia, per la frequenza di percorsi di istruzione e formazione non presenti sul territorio provinciale. Per l'ammissione all'assegno può essere tenuto conto di particolari condizioni di carattere sociale o familiare che hanno determinato la scelta di una istituzione con sede fuori provincia.

La spesa relativa al trasporto è ammessa solo per il percorso non coperto con l'abbonamento studenti provinciale (abbonamento annuale o costo singolo viaggio x n. viaggi settimanali x 33).

La spesa relativa all'acquisto di libri di testo è riconosciuta fino al secondo anno di frequenza del secondo ciclo di istruzione e formazione, in parallelo alla condizione di utilizzo del comodato da parte degli studenti del sistema educativo provinciale.

(3) Non è riconosciuta la spesa per tasse di iscrizione e rette di frequenza alle istituzioni scolastiche paritarie, sia con sede in provincia sia con sede fuori provincia. La medesima spesa è riconosciuta agli studenti frequentanti istituzioni scolastiche statali e istituzioni formative con sede fuori provincia solo nel caso di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.

Non vengono ammessi al beneficio degli assegni di studio gli studenti iscritti presso istituti scolastici formativi con sede fuori dal territorio nazionale.

➤ **8. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE IN SEDE DI PRESENTAZIONE DI DOMANDA**

- a) Dichiarazione sostitutiva ICEF, informazioni aggiuntive per il calcolo dell'indicatore famiglia –anno 2025 (in modalità cartacea) rilasciata dagli enti e CAAF accreditati della P.A.T.
- b) Scheda di valutazione/pagella relativa all'anno scolastico 2024/2025, o il diploma di terza media o l'attestato di qualifica professionale, per consentire il calcolo della media dei voti.
- c) Documentazione relativa alla spesa prevista.

➤ **9. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN SEDE DI LIQUIDAZIONE**

La documentazione relativa alla spesa effettivamente sostenuta verrà richiesta al momento della determinazione dell'importo da liquidare ed è costituita dai seguenti documenti:

1. in caso di convitto: dichiarazione della spesa annuale rilasciata dal convitto, copia delle fatture, ricevute o altro documento regolare ai fini fiscali, regolarmente quietanzate oppure accompagnate dalla relativa ricevuta di pagamento;
2. in caso di alloggio: copia del contratto di affitto, dichiarazione del proprietario dell'appartamento, copia di fatture e copia dei rispettivi bonifici di pagamento.
3. in caso di mensa, trasporto o libri di testo:
 - a) tessera di abbonamento al servizio pubblico o altro titolo di viaggio, relativo unicamente al percorso fuori provincia utilizzabili per l'anno scolastico 2025/2026 o copia del relativo bonifico di versamento (solamente per il percorso non coperto con l'abbonamento provinciale per gli studenti);
 - b) certificazione del servizio mensa mediante ricevute di bonifico bancario o c/c postale oppure attestazioni rilasciate dalle scuole per gli studenti iscritti a istituzioni scolastiche, anche paritarie, fuori provincia, nei casi previsti;
 - c) elenco dei libri di testo adottati dalla scuola e documenti regolari ai fini fiscali, riportanti il nominativo dell'alunno, relativi all'acquisto degli stessi (**per gli studenti frequentanti i primi due anni del secondo ciclo di istituzione e formazione fuori provincia**). È ammesso lo scontrino fiscale corredato dall'elenco dei libri di testo acquistati, con relativo prezzo e riportante il nominativo dell'alunno, sottoscritto dal legale rappresentante della libreria, o da chi ne abbia comunque titolo. Sono ammesse solo le spese relative all'acquisto dei libri di testo adottati dalla scuola e non quelli consigliati.
4. in caso di tasse di iscrizione e rette di frequenza: copia bollettini di conto corrente postale attestanti il pagamento delle medesime, riferiti all'anno scolastico 2025/2026, nei casi previsti dalla tabella precedente.

➤ **10. CALCOLO DELL'ASSEGNO DI STUDIO**

Sono ammessi al beneficio gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con Indicatore ICEF Famiglia compreso tra 0,00 e 0,60. Se l'Indicatore Famiglia della condizione economica ICEF è maggiore del valore ICEF 0,60 la domanda è da considerarsi non idonea.

A tal fine verrà considerato l'indicatore famiglia ICEF risultante dalla banca dati ICEF alla data di scadenza dei rispettivi bandi.

Ai fini dell'ammissione all'assegno di studio, i minori in affidamento presso strutture di accoglienza beneficiano di una condizione economica stabilita d'ufficio, alla quale corrisponde un indicatore Famiglia della condizione economica ICEF pari a 0,00.

L'assegno di studio è determinato tenendo conto, in pari misura, della condizione economico-patrimoniale familiare e del merito scolastico,

In base al valore ICEF dell'Indicatore Famiglia è attribuito un punteggio per la condizione economico-patrimoniale familiare. Il punteggio è arrotondato all'intero ed è compreso tra un massimo di 50 punti ed un minimo di 0 punti.

Il punteggio è pari a 50 se l'Indicatore ICEF Famiglia è compreso tra 0,00 e 0,010.

Per valori dell'Indicatore ICEF Famiglia compresi tra 0,011 e 0,50 il punteggio diminuisce proporzionalmente all'aumentare dell'ICEF sino a diventare 1 in corrispondenza del valore 0,50.

Per valori dell'Indicatore ICEF Famiglia superiori a 0,50 e fino a 0,60 il punteggio è pari a 0 (zero).

Al punteggio ottenuto in base all'Indicatore ICEF Famiglia è aggiunto il punteggio spettante per la media dei voti, secondo la scala di attribuzione riportata nel paragrafo 12.

In sintesi il punteggio totale è così costituito:

$$PUNTEGGIO\ TOTALE = PUNTEGGIO\ ICEF + PUNTEGGIO\ MERITO$$

Ai fini della determinazione dell'assegno si fa riferimento all'ammontare complessivo delle spese riconosciute, valutato al netto di una franchigia pari ad euro 50,00.

$$SPESA\ RICONOSCIUTA = TOTALE\ SPESA - €\ 50,00$$

Il calcolo dell'assegno viene effettuato sulla base del punteggio complessivamente ottenuto, compreso tra un massimo di 100 ed un minimo di 15. Il punteggio così ottenuto diventa la percentuale applicata alla spesa riconosciuta al netto della franchigia.

$$IMPORTO\ ASSEGNO = SPESA\ RICONOSCIUTA * PUNTEGGIO\ TOTALE\ espresso\ in\ \%$$

L'importo dell'assegno di studio è corrisposto fino ad un massimo di € 4.000,00

Non sono corrisposti assegni di importo inferiore a 50,00 euro.

➤ **11. GRADUATORIA**

Le domande di assegno di studio devono essere presentate presso la Comunità della Valle di Sole **entro il 03 DICEMBRE 2025 ore 16.30**.

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di assegno di studio, la Comunità della Valle di Sole approva le graduatorie (Graduatoria 1 e Graduatoria 2) dei beneficiari.

Gli assegni di studio sono liquidati a seguito dell'accertamento della spesa riconosciuta effettivamente sostenuta.

➤ **12. MODALITA' DI CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO**

L'assegno di studio è determinato sulla base delle spese riconosciute ed effettivamente sostenute, sulla base dei criteri stabiliti dalla disciplina ICEF di riferimento per il calcolo dell'Indicatore Famiglia e del merito scolastico.

Quest'ultimo è individuato sulla base della media dei voti conseguiti al termine dell'anno scolastico precedente quello per il quale è richiesto il beneficio. Ai fini del calcolo della media dei voti non rientrano nel computo quelli relativi a condotta e religione.

Il merito scolastico (da 6,0 a 10 e lode) è valutato secondo la seguente scala di attribuzione del punteggio:

SCALA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTI PER MERITO SCOLASTICO:

MEDIA VOTI DA – A		PUNTEGGIO
6	6,1	15
6,11	6,2	16
6,21	6,3	17
6,31	6,4	18
6,41	6,5	19
6,51	6,6	20
6,61	6,7	21
6,71	6,8	22
6,81	6,9	23
6,91	7	24
7,01	7,1	26

MEDIA VOTI DA – A		PUNTEGGIO
7,11	7,2	28
7,21	7,3	30
7,31	7,4	32
7,41	7,5	34
7,51	7,6	36
7,61	7,7	38
7,71	7,8	41
7,81	7,9	44
7,91	8,5	47
8,51	9	49
9,01	10 e lode	50

In presenza di una valutazione finale espressa in giudizio anziché in voto, si applica la sotto esposta tabella di conversione ai fini dell'attribuzione del punteggio spettante per il merito scolastico:

GIUDIZIO	CONVERSIONE IN VOTO	PUNTEGGIO
SUFFICIENTE	6,0	15
DISCRETO	7,0	24
BUONO	8,0	47
DISTINTO	9,0	49
OTTIMO e OTTIMO E LODE	10,0	50

Con riferimento agli studenti diplomati presso la scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2024/2025, la media dei voti è rappresentata dal voto finale conseguito e riportato nel diploma stesso. Il punteggio da assegnare è quello indicato nella precedente tabella.

L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio concessi, per le medesime finalità, dalla Provincia su altre leggi provinciali.

È cumulabile con analoghi benefici concessi da altri Enti o Istituzioni pubbliche fino a concorrenza della spesa sostenuta per l'anno scolastico di riferimento.

È posto in capo al richiedente l'assegno di studio l'onere di dichiarare al soggetto erogatore l'importo di tali ulteriori benefici, al fine di un'eventuale rideterminazione dell'assegno stesso.

➤ **13. UTILIZZO DEI FONDI STANZIATI PER LA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO**

L'utilizzo dei fondi stanziati da parte della Comunità della Valle di Sole nel proprio bilancio, per la concessione degli assegni di studio, avviene attingendo a due distinte graduatorie (Graduatoria 1 e Graduatoria 2) costituite ed utilizzate con i criteri di seguito esposti.

La disponibilità finanziaria per la concessione degli assegni di studio corrisponde allo stanziamento di bilancio al netto degli importi a favore degli studenti per facilitazioni di viaggio.

L'importo di tale disponibilità è utilizzato **prioritariamente** per gli assegni di studio dei richiedenti collocati in "Graduatoria 1" costituita dalle domande il cui Indicatore ICEF Famiglia va da 0 a 0,40.

Qualora i fondi stanziati per la concessione degli assegni di studio di cui alla "Graduatoria 1", non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande ammesse, gli importi degli assegni saranno **proporzionalmente ridotti** fino a consentire l'accoglimento di tutte le domande inserite in "Graduatoria 1".

Qualora risultassero ulteriori risorse dopo il finanziamento degli assegni di studio di cui alla citata "Graduatoria 1", si provvederà, secondo l'ordine espresso dalla "Graduatoria 2" costituita dalle domande il cui Indicatore ICEF Famiglia è superiore a 0,40 con un massimo di 0,60 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La presentazione della domanda equivale all'accettazione delle regole disposte nel presente bando.

➤ **14. AGGIORNAMENTO INDICATORE ICEF FAMIGLIA**

L'Indicatore famiglia ICEF è aggiornato alla data di scadenza del bando per la concessione degli assegni di studio al valore risultante dalla banca dati ICEF a tale data.

➤ **15. RETTIFICA DI DATI CONTENUTI NELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ICEF**

Successivamente alla data di scadenza del bando, l'importo dell'assegno potrà subire variazioni qualora vengano rettificati i dati già inseriti nel sistema, a seguito di controlli o di ravvedimento operoso.

Per quanto riguarda la rettifica dei dati contenuti nella Dichiarazione sostitutiva ICEF collegata a una domanda di assegno di studio, ovvero dei dati presenti nella domanda stessa, non sono previsti rimborsi in caso di variazioni che comportino un aumento dell'importo dell'assegno.

Al contrario, qualora dalle rettifiche emerga una variazione che comporti una diminuzione dell'importo spettante, sarà operata la riduzione corrispondente del beneficio.

➤ **14. VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI**

Quanto dichiarato ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 dd. 28.12.2000, è oggetto di controllo, normalmente a campione, secondo quanto stabilito dal DPGP 05.06.2000 n. 9-27/Leg. e modificato con deliberazioni della G.P. n. 825 dd. 12.04.2001 e n. 839 dd. 19.04.2002 e dagli articoli 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 riguardo alle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci e falso in atti ed alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

L'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il **DIVIETO DI ACCESSO A CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI E AGEVOLAZIONI PER UN PERIODO DI DUE ANNI** decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza.